



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Rif.Prot. n.703/I/CPGT

delibera n. 204/2020

Il Consiglio nella seduta del 28/01/2020, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere

A. Liproni

;

**considerato** che il Presidente della Commissione provinciale di Pescara, dr. **Luigi SCIME'**, con delibera n. 2058 del 17/12/2019, è stato posto dal Consiglio di Presidenza in posizione di esonero con decorrenza dal 10/01/2020 e che, pertanto, da tale data risulta necessario individuare e nominare il Presidente facente funzioni;

**rilevato** che l'organico in servizio presso detta sede è composto unicamente da componenti con la carica di giudice, oltre a n. 2 Vice Presidenti di sezione in posizione di applicazione non esclusiva da altra sede, con durata della stessa prorogata fino all'esito dell'interpello per applicazione di n. 2 Vice presidenti, attualmente in atto;


**vista** la nota acquisita al protocollo informatico di questo consiglio con il n. 703 del 22/01/2020, con la quale il Vice Presidente di sezione applicato alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, dott. **Luigi DI FORTUNATO**, in relazione all'impedimento allo svolgimento delle funzioni da parte del Presidente della Commissione, dichiara la propria disponibilità a svolgere, in via eccezionale e nelle more delle decisioni consiliari, l'incarico di Presidente facente funzioni;

**tenuto conto** che l'incarico di Presidente di Commissione facente funzioni può essere ricoperto, in via ordinaria, unicamente da un Presidente di sezione e che, di conseguenza, pur incaricando, in via eccezionale ed assolutamente temporanea, il Vice Presidente di sezione dott. **Luigi DI FORTUNATO**, lo stesso potrà svolgere unicamente le funzioni non giurisdizionali;

**rilevato** che, atteso quanto sopra, si rende necessario procedere ad un urgente interpello nazionale per individuare un Presidente di sezione da applicare da altra Commissione Tributaria;

**considerato** che i tempi tecnici per lo svolgimento della procedura di interpello non possono essere inferiori ad almeno 30 giorni e che si rende necessario, al contrario, assicurare la sostituzione del VPS dr. DI FORTUNATO con un Presidente di sezione nel più breve tempo possibile, procedendo alla richiesta al **Presidente della CTR Abruzzo, Dott. Giansaverio Cappa**, di individuare tale figura in uno dei Presidenti di sezione in servizio presso la propria sede, mediante urgente interpello interno e, in mancanza di adesioni, con procedura d'ufficio;

**tenuto conto** che la risoluzione n. 7/2015, come emendata dalla delibera Consiliare n. 1403 del 04/07/2017, pur autorizzando, in via residuale, l'applicazione di componenti di Commissione Tributaria Regionale presso una Provinciale dello stesso ambito territoriale, dispone che in tale







## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

evenienza non dovranno essere assegnati a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

**vista** la risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, come emendata nella seduta del Consiglio di Presidenza del 19/11/2019, con la quale, al fine di armonizzare le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in materia, vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza;

**visto** l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;


### **DELIBERA**

1. in via eccezionale e fino alla assegnazione alla **Commissione Tributaria Provinciale di Pescara** di un Presidente di sezione, di attribuire al Vice Presidente di sezione, dott. **Luigi DI FORTUNATO**, l'incarico di **Presidente di Commissione facente funzioni, limitatamente a quelle non giurisdizionali**;
2. di incaricare il **Presidente della CTR Abruzzo, Dott. Giansaverio Cappa**, di indire, con procedura d'urgenza, un interpello interno tra i Presidenti di sezione in servizio presso la propria sede per l'applicazione di n. 1 di essi presso la **Commissione Tributaria Provinciale di Pescara**, per una durata limitata all'esito dell'interpello bandito con la presente delibera per la applicazione in tale sede di un Presidente di sezione. Il Presidente, in caso di esito negativo dell'interpello interno, procederà d'ufficio a tale assegnazione, secondo le modalità di cui alla risoluzione n. 7/2019;
3. di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura **di n. 1 posto di Presidente di sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, per l'applicazione temporanea non esclusiva**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come emendata nella seduta del Consiglio di Presidenza del 19 novembre 2019, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:







## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. (ad esempio: nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Provinciale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Provinciali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto. Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Regionali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto);
- b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Commissione e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;
- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.
- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.** **In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni.**
- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**
- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione. In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;

- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) *la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.*

Il Presidente **non potrà rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

5) Il numero complessivo delle applicazioni interne ed esterne è complessivamente fissato nel massimo di tre. Al fine di tale limite complessivo, vigono i seguenti limiti parziali:

- a) nella Commissione di applicazione il giudice potrà essere assegnato ad una unica sezione;
- b) nella Commissione di titolarità il giudice potrà essere assegnato ad una massimo di due sezioni;
- c) le applicazioni ad altra Commissione possono essere massimo due. Avuto riguardo alla Circolare 8 ottobre 2019, è possibile concedere al candidato, in via eccezionale, una terza applicazione nel caso in cui l'interpello risultasse deserto o incapiente a seguito della sua esclusione;

6) La proroga dell'applicazione potrà essere concessa unicamente nel caso di precedente applicazione inferiore a 12 mesi, ma in ogni caso il periodo di applicazione comprensivo delle eventuali proroghe non potrà superare il limite di un anno.

7) Potranno essere concesse revoche delle applicazioni in atto, prima della loro scadenza naturale, unicamente per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato. In tale ultimo caso il richiedente non potrà partecipare ad altra procedura di interpello per applicazione per un periodo di 6 mesi dalla concessione della revoca stessa.

8) Nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza, sia per trasferimento o applicazione in via esclusiva che per passaggio di carica, sarà tenuto a far pervenire al Consiglio





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

di Presidenza, entro 15 giorni dall'assunzione delle funzioni presso la nuova sede, il nulla osta alla prosecuzione delle applicazioni in essere rilasciato dal Presidente della nuova Commissione di appartenenza. In mancanza del detto nulla osta tutte le applicazioni in essere presso altre Commissioni verranno revocate d'ufficio al verificarsi dell'evento, decorsi quindi giorni dalla assunzione delle funzioni presso la nuova sede di titolarità.

- 9) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Commissioni Tributarie, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it))** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 10) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 11) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere tramite NSD ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, utilizzando esclusivamente il mezzo di spedizione "Trasmissione tra le AOO", come previsto dalla nota di coordinamento prot. n. 879 del 21/06/2016 del DSI, ed inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura: INTERPELLO PER APPLICAZIONI.
- 12) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza.**

Si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio LEONE**

